REGOLAMENTO (CEE) N. 1032/89 DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 1989

che stabilisce le modalità per la gestione dei contingenti comunitari all'esportazione di alcuni cascami ed avanzi di metalli non ferrosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1023/70 del Consiglio, del 25 maggio 1970, relativo all'instaurazione di una procedura comune di gestione dei contingenti quantitativi (1), in particolare l'articolo 11,

considerando che il regolamento (CEE) n. 4249/88 del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativo al regime di esportazione di alcuni cascami ed avanzi di metalli non ferrosi (2), ha fissato per il 1989 contingenti quantitativi comunitari all'esportazione di residui e ceneri nonché di cascami ed avanzi di rame;

considerando che è opportuno stabilire le modalità di gestione di questo regime;

considerando che, in sostanza sembra che esistano esigenze di natura tecnica, amministrativa o economica che giustifichino la ripartizione, a termine, tra gli Stati membri dei contingenti comunitari per l'esportazione dei cascami ed avanzi di metalli non ferrosi; che pertanto sarebbe opportuno organizzare la gestione del regime a livello comunitario; che tuttavia, per esigenze tecniche, è necessario rimandare l'entrata in vigore delle nuove modalità di gestione onde poter disporre dal lasso di tempo necessario alla loro elaborazione particolareggiata;

considerando che per tali motivi è opportuno riprendere, a titolo transitorio, la gestione del regime a livello degli Stati membri, pur operando gli adeguamenti necessari, onde effettuare in condizioni ottimali la transizione verso la gestione comunitaria del regime;

considerando che, conformemente all'articolo 3 del succitato regolamento (CEE) n. 4249/88, per la ripartizione dei contingenti è opportuno tener conto del fabbisogno stimato; onde stimare questo fabbisogno, le possibilità di esportazione precedentemente aperte per i prodotti in questione devono essere prese in conto;

considerando che è necessario prevedere modalità di gestione flessibili per la riserva comunitaria, onde garantire a tutti gli esportatori un accesso uguale e costante ai contingenti fino a loro esaurimento;

considerando che, dato che il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato di Lussemburgo sono riuniti nell'Unione economica del Benelux, che li rappresenta, e che quindi ogni operazione relativa alla gestione dei quantitativi attribuiti a tale unione economica può essere effettuata da uno qualsiasi dei suoi membri;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei contingenti, istituito dal regolamento (CEE) n. 1023/70,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 1989, le autorizzazioni di esportazione dei prodotti di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 4249/88 vengono rilasciate dalle autorità competenti degli Stati membri.

2. Ogni Stato membro comunica alla Commissione, nei primi venti giorni di ogni mese:

a) i quantitativi in tonnellate e i prezzi dei prodotti oggetto di autorizzazioni di esportazioni rilasciate nel mese precedente;

b) i quantitativi in tonnellate dei prodotti oggetto di esportazioni nel mese che precede quello di cui alla lettera a);

c) i quantitativi in tonnellate la cui esportazione autorizzata o realizzata avviene nell'ambito di operazioni di perfezionamento passivo;

d) i paesi terzi di destinazione.

Articolo 2

Gli Stati membri comunicano alla Commissione se le autorizzazioni vengono rilasciate mano a mano che vengono ricevute le domande oppure averle esaminate simultaneamente, nonché le informazioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1023/70.

(1) GU n. L 124 dell'8. 6. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 373 del 31. 12. 1988, pag. 53.

Articolo 3

1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 1 vengono rilasciate a concorrenza dei seguenti quantitativi :

(in tonnellate)

Codice NC	Designazione	Quantità	
ex 2620	Ceneri e residui di rame e delle sue leghe	R.f. di Germania	6 000
		Francia	1 650
		Italia	1 175
		Benelux	425
		Regno Unito	800
		Danimarca	700
		Irlanda	—
		Grecia	350
		Spagna	100
		Portogallo	50
ex 7404 00	Cascami ed avanzi di rame e delle sue leghe	RT.f. di Germannia	9 620
		Francia	2 000
		Italia	500
		Benelux	2 480
		Regno Unito	1 100
		Danimarca	625
		Irlanda	340
		Grecia	100
		Spagna	100
		Portogallo	50

2. Il resto dei contingenti stabiliti dal regolamento (CEE) n. 4249/88 del Consiglio, ossia 17 250 t per le ceneri e residui di rame e delle sue leghe e 24 515 t per i cascami ed avanzi di rame delle sue leghe costituisce la riserva comunitaria.

Articolo 4

1. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione qualora venga superata la soglia del 70 % dei quantitativi di cui all'articolo 3, e le trasmettono una valutazione del fabbisogno supplementare che potrebbe manifestarsi prima del 30 giugno 1989. Dal canto suo, la Commissione fissa i quantitativi supplementari che lo Stato membro può utilizzare nei limiti della riserva tenendo conto del fabbisogno di esportazione che potrebbe insorgere durante l'anno, e li notifica allo Stato membro interessato. Essa informa inoltre gli Stati membri dello stato di esaurimento della riserva.

2. Per l'applicazione del paragrafo 1, la Commissione può chiedere agli Stati membri di fornirle delle informazioni complementari.

Articolo 5

1. Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni necessarie affinché l'apertura di quantitativi supplementari non interrompa l'imputazione sui contingenti quantitativo comunitario.

2. Gli Stati membri garantiscono agli esportatori dei prodotti in questione che hanno sede sul loro territorio il libero accesso ai quantitativi che sono stati attribuiti loro.

3. Gli Stati membri imputano le esportazioni dei prodotti in questione sui loro quantitativi mano a mano che i prodotti vengono presentati in dogana corredati di autorizzazioni o documenti doganali di esportazione.

4. Lo stato di esaurimento dei quantitativi attribuiti a ciascuno Stato membro viene stabilito in base alle esportazioni imputate secondo le condizioni di cui al paragrafo 3.

Articolo 6

La Commissione determina in tempo utile, e comunque sia, entro il 30 giugno 1989, il regime di gestione applicabile dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore, il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile fino al 30 giugno 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 1989.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente